

STATUTO

LA PROVVIDENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANNA ARRESI CA VIA ITALIA
46

Numero REA: CA - 290754

Codice fiscale: 03695060925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 18.728	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Sant'Anna Arresi la so-	
cietà cooperativa denominata "LA PROVVIDENZA - Società	
Cooperativa Sociale" .	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei	
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto	
compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie-	
tà a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacin-	
quanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-	
blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
(Scopo mutualistico)	

3 di 45

tra l'altro, al regolamento sopra citato - nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società cooperativa sociale aderisce ad una associazione di cooperative.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto diretto e mediante appalti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n.381/91 lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui art. 4 della legge n.381/91 ed in particolare:

- gestione di case per ferie, case di riposo, case di cura e	
case per anziani, centri di accoglienza, piscine, centri be-	
nessere e riabilitativi, bed & breakfast, con o senza risto-	
rante, affittacamere, alberghi e motel, residence, impianti	
sportivi, gastronomie, ostelli della gioventù, rifugi di mon-	
tagna, campeggi e aree attrezzate per roulotte, villaggi turi-	
stici, centri di agriturismo, colonie, musei e centri cultura-	
li;	
- gestione di percorsi educativi e formativi, corsi di forma-	
zione, nonché attività di ricerca e di consulenza anche lega-	
le;	
- gestione parcheggi pubblici e privati;	
- prestazione di servizi di pulizia civile ed industriale e	
manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante esecu-	
zione di lavori di edilizia in genere, di uffici, di abitazio-	
ni e di edifici e in genere di luoghi pubblici e privati;	
- bonifiche e pulizie di ambienti industriali e laboratori;	
- attività di restauro di beni culturali in generale;	
- raccolta, trasporto, stoccaggio, incenerimento, riciclaggio,	
trattamenti di riconversione di rifiuti urbani industriali,	
speciali, tossici e nocivi, ospedalieri, radioattivi, pubblici	
e privati;	
- recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o	
scarti industriali;	
- produzione, trasformazione e commercializzazione di manufat-	

	ti in materiale riciclato;	
	- disinfezioni e derattizzazioni;	
	- vendita, fornitura, installazione, montaggio, manutenzione e	
	assistenza per prodotti, apparecchiature, sistemi, impianti	
	attrezzature, strumentazione ed accessori nel campo sanitario	
	e ospedaliero quali prodotti biomedicali e presidi medico chi-	
	rurgici in generale;	
	- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande in posto fisso e ambulante, gestione di bar, ristoranti,	
	pizzerie e gelaterie, gestione di supermercati e attività si-	
	milari, attività di catering e banqueting;	
	- prestazione attività di noleggio e vendita di autoveicoli,	
	motoveicoli, biciclette e natanti e servizi di autotrasporto	
	di merci, persone e cose;	
	- servizi di accompagnamento, trasporto e supporto per studen-	
	ti o persone con difficoltà motorie e/o totali;	
	- assunzione di appalti di trasporto il cui esercizio sia ef-	
	fettuato con automezzi dei quali i soci stessi o la coopera-	
	tiva risultino proprietari o affittuari, con automezzi di ter-	
	zi e con mezzi di navigazione marittima ed aerea;	
	- assunzione di appalti e servizi di trasporto medicinali,	
	farmaci o anche organi a temperatura controllata e non con-	
	trollata il cui esercizio sia effettuato con automezzi, anche	
	di tipo speciale quali ambulanze etc., dei quali i soci stessi	
	o la cooperativa risultino proprietari o affittuari, con auto-	

	mezzi di terzi e con mezzi di navigazione marittima ed aerea	
	- attività di guardiania, vigilanza non armata e portierato;	
	gestione di autolavaggi e di officine per la manutenzione e	
	riparazione di veicoli ed attrezzature di diversa natura;	
	- gestione e svolgimento di servizi socio-sanitari e socio-	
	assistenziali a carattere domiciliare effettuati in favore di	
	soggetti anziani o disadattati, tanto presso la famiglia,	
	quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, cen-	
	tri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o mes-	
	si a disposizione di enti pubblici o privati;	
	- progettazione e organizzazione di attività lavorative, in	
	raccordo con enti pubblici o privati, volte a congiungere	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate con servizi	
	referiti alla sostenibilità ambientale (per il recupero e riu-	
	tilizzo di materiali) o comunque correlati nonché la gestione	
	di strutture volte alla valorizzazione e selezione dei mate-	
	riali recuperati;	
	- gestioni mense, centri di ristoro e di accoglienza;	
	- erogazioni di servizi ad organismi, enti, associazioni e	
	cooperative aventi finalità similari.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I.	
	Per lo svolgimento delle attività previste nel presente statu-	
	to potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dal-	

	la UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organi-	
	smi pubblici o privati interessati allo sviluppo della coope-	
	razione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i li-	
	miti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di	
	svolgimento di tali attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci. le attività di cui	
	al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio, di professioni riserva-	
	te per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà inoltre nell'ambito dell'oggetto sociale	
	e per il raggiungimento dello stesso:	
	- compiere ogni altra attività commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria, mobiliare e immobiliare, compresa l'assunzione di	
	obbligazioni cambiarie, le prestazioni di avvalli, fideiussio-	

ni e altre garanzie, sia reali che personali anche a favore di terzi, ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge n.1/91;

- assumere intere essenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. Il tutto in via non prevalente e senza alcun fine di collocamento sul mercato nel pieno rispetto delle disposizioni normative per tempo vigenti.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

10 di 45

	no inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro for-	
	mazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenen-	
	za del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	

	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	

che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

per il socio prestatore:

- i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della cooperativa;

	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	

nicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione della società, da erogarsi secondo le cadenze stabilite dall'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;

sa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che potrà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 12

	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione delle quote)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il	
	pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-
	resenterà di fronte alla società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa
	di morte e la società consenta la divisione. La società espri-
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.
	7.
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
	dell'art. 13.
	Articolo 15
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità
	dei soci cessati)
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Articolo 16

(Requisiti)

	Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamen-	
	te la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.	
	Con il socio volontario non si instaura alcuna forma di rap-	
	porto di lavoro retribuito o remunerato a fronte della presta-	
	zione resa alla cooperativa.	
	Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicu-	
	razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-	
	sionali.	
	A favore dei soci volontari sarà stipulata, con costi a carico	
	della cooperativa, una polizza assicurativa per la copertura	
	dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività di vo-	
	lontariato prestata per la cooperativa.	
	Pertanto in caso di infortunio il socio dovrà comunicare tem-	
	pestivamente all'accaduto al fine di avviare le pratiche ne-	
	cessaria ed inviare entro due giorni il certificato di infor-	
	tunio.	
	Ai fini del calcolo del premio assicurativo dovrà essere regi-	
	strata in appositi registri la presenza giornaliera dei soci	
	nelle attività della cooperativa.	

Ai soci volontari spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il socio volontario s'impegna a operare secondo i principi ispiratori della cooperativa e a seguirne la metodologia in atto e a fornire il proprio apporto al funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile del settore in tempo utile anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

Le attività svolte dai soci sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni e orari indicati dal socio volontario nella domanda di ammissione.

Art. 17

(Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Articolo 18

(Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere

	dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 19	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.	
	Articolo 20	
	(Conferimento e titoli dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (due-	
	centocinquanta).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	all'importo indicato nella delibera di emissione, come disci-	
	plinato dalla lettera f) dell'art. 19.	
	Articolo 21	
	(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)	

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 22

(Deliberazione di emissione)

L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci
	ordinari;
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso;
	A tutti i detentori dei titoli di sovvenzione, ivi compresi i
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-
	rimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al
	momento dell'emissione.
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di
	voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea
	dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
	Articolo 23
	(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a nor-
ma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati
da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ne supe-
riore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere
superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-
borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-
duti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 25

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Amministratore.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei

soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 26

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992

n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 27

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di titoli di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 28

(Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, se rispettivamente nominati;

c) il Collegio dei Sindaci e Organo di controllo, se nominato.

Articolo 29

(Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

	b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	c) la nomina dell'organo amministrativo, provvedendo all'even-	
	tuale nomina del presidente e del vice presidente; il compito	
	è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia	
	quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare	
	tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrati-	
	vo;	
	d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo	
	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	e) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
	re agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo ammi-	
	nistrativo;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci o dell'organo di controllo;	
	j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	Articolo 30	
	(Convocazione delle Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza	
	in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta	
	delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risul-	
	tante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni,	
	a ciascun socio mediante posta elettronica, lettera raccoman-	
	data A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comuni-	
	cazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	

o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo contabile, se nominati.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Articolo 31

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 32

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 33

(Diritto di voto)

	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte,	
	delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempi-	
	menti da porre in essere.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'am-	
	montare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti	
	da apposito regolamento o come deliberato in sede di accogli-	
	mento della domanda di ammissione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-	
	ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-	
	stratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Articolo 34	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare	
	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Articolo 35	
	(Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di ammi-	
	nistrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	

	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche.	
	L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo in-	
	determinato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motiva-	
	zioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina	
	venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale	
	l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice pre-	
	sidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente	
	dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di ammi-	
	nistrazione.	
	Articolo 36	
	(Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 238	
	1 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 37

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia

composto da un numero pari di componenti, prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 38

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 39

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-

piti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 40

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 41

(Collegio sindacale e organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri ef-

fettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle

condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.

2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 44	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 45	
	(Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	

	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 46	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tania Putzolu	
	Nicola Vacca	
	Giorgio Mei	
	Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.	